

## Le Cooperative sociali: aspetti civilistici e fiscali

### *Aspetti civilistici*

La cooperativa sociale (o ONLUS di diritto) è una forma giuridica adatta alla costituzione di imprese sociali che vogliono perseguire finalità non profit, con una organizzazione d'impresa e in condizioni di economicità della gestione; essa è disciplinata oltre che dalle norme relative alle cooperative in generale, dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" e dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 "Riordino della disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

In base all'art. 1 della legge citata, le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso le seguenti attività:

- a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione prevista dagli artt. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354).

Esse possono operare nell'uno o nell'altro settore di attività, ma non in entrambi, almeno che le due attività siano fra loro funzionalmente collegate ed in tal caso è necessario tenere nettamente separate le due gestioni ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla vigente normativa. Tali società vengono iscritte nella sezione corrispondente all'attività che svolgono ed ai sensi dell'art. 6 della legge n. 381/1991, nell'ottava sezione dell'Albo Nazionale denominata "Sezione cooperazione sociale" e a far tempo da tale iscrizione nel Registro Prefettizio possono beneficiare delle specifiche agevolazioni tributarie e di altra natura (a tal fine non assume invece rilevanza l'iscrizione all'Albo Regionale disciplinato dall'art. 9 della medesima legge necessaria, per poter stipulare convenzioni con gli enti pubblici).

Nelle loro compagini sociali è possibile individuare le seguenti tipologie di soci: lavoratori, che apportano attività lavorativa a fronte di una retribuzione, fruitori, che usufruiscono direttamente od indirettamente dei servizi offerti dalla cooperativa e finanziatori, non interessati alle prestazioni mutualistiche, ma all'eventualità di effettuare un conveniente investimento in denaro (per essi la legge non prevede alcun requisito, che invece potrebbe essere previsto dallo statuto, ma è opinione diffusa che sia vietata la cumulabilità della posizione di socio ordinario e socio finanziatore).

Gli statuti delle cooperative sociali, sia del tipo a), sia del tipo b), possono inoltre prevedere ai sensi dell'art. 2 della citata legge, la presenza di soci volontari (il cui numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci), che prestino la loro attività gratuitamente per fini di solidarietà ed è quindi vietato remunerare la loro attività sotto qualsiasi forma, non instaurandosi con la società alcun rapporto di lavoro.

Vi è poi, un'ulteriore distinzione da fare all'interno della categoria dei soci lavoratori nelle cooperative che svolgono le attività di tipo **b**); si distinguono infatti, soci lavoratori ordinari e soci lavoratori persone svantaggiate, che possono divenire tali compatibilmente con il loro stato soggettivo ma, **in ogni caso i lavoratori persone svantaggiate (soci e non) devono costituire almeno il 30% dei lavoratori delle stesse.**

Secondo l'art. 11 della legge n. 381/1991 possono essere ammessi come soci anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

#### ***Aspetti previdenziali***

Ai fini previdenziali e assistenziali i soci lavoratori ordinari sono equiparati ai lavoratori subordinati, mentre per i lavoratori persone svantaggiate è previsto che le aliquote complessive di tali contribuzioni obbligatorie, relativamente alle retribuzioni corrisposte, siano ridotte a zero.

#### ***Aspetti fiscali***

A partire dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366) le disposizioni di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente (art. 2512 C.C.), e le cooperative sociali sono riconosciute di diritto a mutualità prevalente, semprechè si tratti di cooperative in regola con le statuizioni della legge n. 381/1991 e, quindi abbiano lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso le attività del tipo a) o b) sopra esposte.

Dunque indipendentemente dal fatto che le cooperative sociali rispettino i requisiti contabili di prevalenza fissati dall'art. 2513 del C.C le stesse continuano ad essere destinatarie delle agevolazioni fiscali di seguito esposte, anche con l'entrata in vigore della riforma del codice, indipendentemente dal raggiungimento di tali parametri, a condizione che introducano nei propri statuti le clausole di cui all'art. 2514 del C.C.:

- a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Relativamente all'imposta sul reddito delle società (IRES), che a decorrere dal 1° gennaio 2004 ha sostituito l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), diverse sono le agevolazioni previste per le società cooperative a mutualità prevalente. In particolare, per le cooperative di produzione e lavoro i redditi conseguiti da tale tipologia di cooperativa sono, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973, esenti dall'IRES qualora l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, che prestano la loro opera con carattere di continuità nella cooperativa, non risulti inferiore al 50% del valore complessivo di tutti gli altri costi, ad esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. L'esenzione è ridotta della metà se l'ammontare delle suddette retribuzioni è inferiore al 50%, ma non al 25% dell'ammontare complessivo degli altri costi.

Inoltre, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 citato, le cooperative di produzione e lavoro fruiscono, di un'ulteriore agevolazione, consistente nella deducibilità dal reddito d'impresa delle somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni (c.d. "ristorni") fino al limite dei salari correnti aumentati del 20%.

Per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), le cooperative sociali che svolgono attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, dalla base imponibile è deducibile per intero il costo del lavoro di tali persone.

Per le cooperative che svolgono invece la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, talune regioni, avvalendosi di una potestà loro concessa, con decorrenze differenziate, hanno riconosciuto alle cooperative la spettanza di un'aliquota IRAP ridotta rispetto a quella ordinaria, ovvero la spettanza dell'esenzione dell'imposta stessa.

Le società cooperative sociali, in quanto società sono soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e in quanto pongano in essere operazioni rientranti nel campo di applicazione del medesimo tributo sono soggette agli obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972.

In particolare per le cooperative sociali che svolgono le attività di tipo **b**), non vi sono specifiche disposizioni in materia di IVA, invece per quelle che svolgono attività di tipo **a**), le prestazioni da esse rese si possono individuare sia nell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 per cui le operazioni relative si collocano in regime di esenzione, che nel n. 41 – bis della tabella A, parte II, dello stesso, che prevede che le operazioni siano assoggettate all'aliquota IVA agevolata del 4%. Per la corretta

applicazione dell'IVA occorre tener presente che il n. 27- ter dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 ed il n. 41 – bis della tabella A, parte II, allegata al D.P.R., indicano quali beneficiari delle prestazioni ivi indicati solo alcuni soggetti svantaggiati, in particolare anziani, inabili, adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza. Ne consegue che eventuali prestazioni rese a soggetti diversi da quelli menzionati non godono del trattamento agevolato di esenzione o di assoggettamento all'aliquota agevolata del 4%, ma sono assoggettate all'aliquota ordinaria del 20%.

Qualora per la stessa prestazione sia prevista sia l'esenzione dell'art. 10, che l'assoggettamento ad imposta all'aliquota agevolata di cui al n. 41 – bis tab. A/II, vale il principio della libertà di scelta del regime fiscale di maggior favore, ma tale scelta deve riguardare tutte le operazioni che il soggetto svolge nell'anno solare.

Con l'inserimento dell'art. 27 – bis alla Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, operato dall'art. 17 del D.Lgs. n. 460/1997, è prevista inoltre l'esenzione da bollo per <<Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni in essere o richiesti da ONLUS>>, ad eccezione dell'imposta di bollo, che rimane dovuta per i registri e i libri sociali; le cooperative sociali, infatti sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative, in base all'art. 18 del D.Lgs. 460/1997 che ha inserito l'art. 13 – bis al D.P.R. n. 641/1972.

Con riferimento agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, l'art. 22 del D.Lgs. n. 460/1997 ha introdotto l'art. 11 – bis della tariffa, parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986, prevedendo l'assoggettamento all'imposta di registro nella misura fissa di euro 129,11.

Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 381/1991, le cooperative sociali godono infine della riduzione ad un quarto delle imposta catastale ed ipotecaria, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

Dott. Luca Tirelli  
Partner Commercialisti e Avvocati Associati  
luca.tirelli@finpronet.com

Dott. Francesca Bresolin  
Collaboratrice Commercialisti e Avvocati Associati  
francesca.bresolin@finpronet.com